WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1302048
del 19/08/2024

Prot. 155 ep

Savona, lì 17/08/2024

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI IMPERIA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI IMPERIA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

Oggetto: Procedura di VIA regionale. Codice procedura n.289b. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e aggiornamento della valutazione di impatto ambientale ex art. 225 d.lgs.36/2023 e artt.166, 185 d.lgs. 163/2006 della variante al progetto s.s. 1 "Aurelia", variante all'abitato di Imperia. Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Italia
Il Delegato Liguria
Marco Piombo



Lo scopo finale del WWF fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

100% recycled paper

Premesso che
Come si evince nel progetto:

".. **Descrizione del progetto**
L'opera oggetto di analisi, definita "Aurelia bis", costituisce variante alla SS1 Aurelia nel comune di Imperia: si tratta del collegamento tra la SS28 a nord dell'abitato di Oneglia e la SS1 a ovest di Porto Maurizio, in corrispondenza della foce del torrente Prino. Scopo del progetto è la realizzazione di una serie di interventi volti a modernizzare la viabilità costiera ligure lungo la direttrice est-ovest, decongestionando gli assi viari urbani con lo spostamento del flusso veicolare di transito alle spalle dei centri abitati.
*Lo sviluppo complessivo dell'asse principale del 1° Lotto funzionale risulta pari a **5082.06 m e comprende principalmente 4 gallerie naturali e 3 ponti/viadotti principali…"***

Osservazioni
Visto che
Il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce all'allegato 1 (parte seconda) in relazione agli impatti sulle componenti: 2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - probabilita', durata, frequenza e reversibilita' degli impatti; - **carattere cumulativo degli impatti**; entita' ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); - valore e vulnerabilita' dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualita' ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.))*

OSSERVAZIONI SUL CONSUMO DI SUOLO
Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto **dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali**.

Visto che la proposta progettuale andrebbe ad interessare zone ad oggi libere (boscate e prativo-arbustate- agricole ed ex agricole in aree urbanizzate), comporta consumo di suolo e impermeabilizzazione del medesimo; ciò costituisce un impatto, che sebbene a scala di bacino possa essere letto come conforme, a scala naturale deve essere considerata e

mitigata nella definizione dei rapporti di copertura superficiali, nella definizione dei volumi movimentati e di quelli oggetto di cementificazione.

si osserva che:

dal punto di vista ambientale, il progetto proposto relative alle nuove infrastrutture viarie e le aree di cantiere, contribuisce al "Consumo di suolo" e non sembrerebbe compensato da azioni per restituire una funzione equivalente (la mitigazione proposta risulterebbe comunque non sufficiente). Si ritiene che non sia stato condotto un approfondimento delle cosiddette azioni compensative per tutte le funzioni del suolo di futura certa perdita per l'area oggetto d'intervento." Si rileva come la "strategia UE del suolo per il 2030" definisce misure per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. L'obiettivo principale è far sì che, entro il 2050, tutti gli Stati membri della comunità europea evitino di consumare suolo (zero net land take) e facciano in modo di avere i propri suoli "sani" attraverso azioni concrete, molte delle quali dovranno essere attuate già entro il 2030.

Osservazioni

Dal punto di vista di pianificazione urbanistica regionale sovraordinata (P.T.C.P.) Assetto insediativo : alcune delle aree interessate dal progetto, ricadono **in regime IS-MA-CPA.**

Non Conformità dell'intervento con il vigente PTCP
PIANIFICAZIONE DI SETTORE P.T.C.P.

Il P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, identifica parte dell'area oggetto d'intervento nel seguente modo:

- ASSETTO INSEDIATIVO: L'area su cui insiste ricade in zona IS-MA-CPA

L'articolo che regola le norme del P.T.C.P. è l'art. 49 ter sotto riportato:

Insediamenti Sparsi – Regime di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA)

1. Tale regime si applica in quelle parti di territorio già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento che per collocazione, prevalenza di spazi liberi sull'edificato, valori di immagine, costituiscono corridoi di importanza sia paesistica che ambientale per il collegamento tra costa ed entroterra o per la interruzione della continuità urbana lungo i versanti costieri.

2. L'obiettivo della disciplina è salvaguardare la funzione e i caratteri di tali corridoi preservandone la continuità in termini di bassa densità insediativa, modi d'uso del suolo e valori identitari presenti.

3. Sono consentiti tutti gli interventi volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire il presidio del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata urbanizzazione se non in misura episodica e per funzioni quali l'attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale,

storico - culturale nonché la funzione turistico-ricettiva purché a basso impatto paesistico e ambientale, che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici del corridoio…..

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

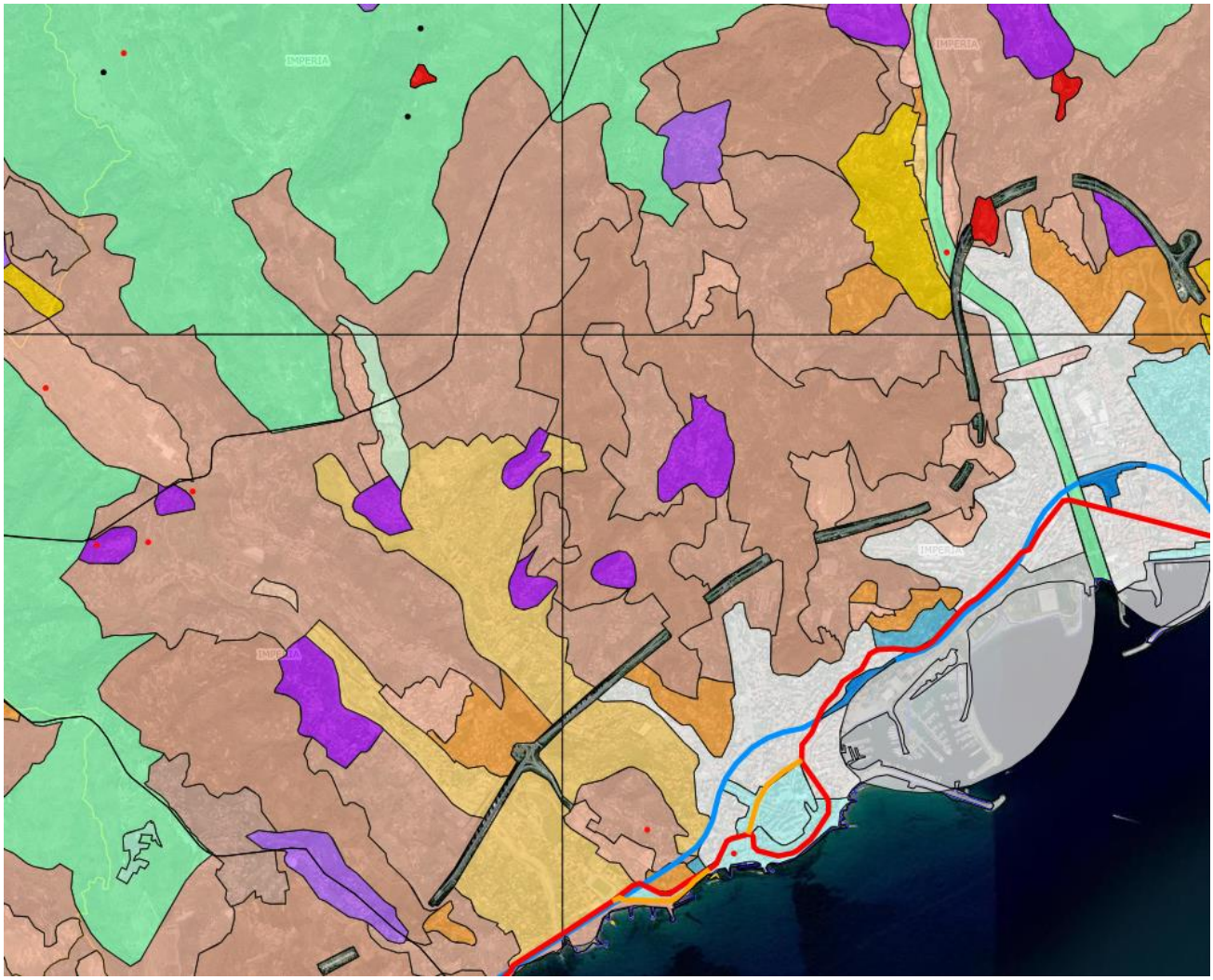
Si ribadisce come tale proposta non persegua il **principio del "contenimento di ulteriore consumo di suolo"** adeguandosi allo spirito del nuovo "Piano Territoriale Regionale" per la tutela dell' ambito costiero ed in via di elaborazione, ma già reso noto nelle sue linee essenziali.

Pertanto si ritengono necessarie anche varianti all'attuale P.T.C.P. !!! in quanto non conformi con la destinazione d'uso prevista nel Regime di MANTENIMENTO come l'IS-MA-CPA sancisce.

Difatti il PTCP individua i percorsi autostradali compatibili con lo stesso P.T.C.P , come regime normativo AE di cui alle NORME DI ATTUAZIONE, CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI Sezione I – **Art. 78 Classificazione**
Agli effetti dei presente Piano la viabilità è così classificata:
*a) grandi infrastrutture viarie, intendendosi per tali le linee ferrovia, le autostrade, **le superstrade e le strade statali;……..***
Art. 79
Disciplina delle grandi infrastrutture viarie
*1. **Le nuove grandi infrastrutture viarie e gli interventi di rilevante modificazione di quelle esistenti sono assoggettati alla disciplina l'art. 32, anche agli effetti dei presente Titolo.***
2. Sulle aree delle autostrade esistenti, individuate nella cartografia di Piano relativa all'assetto insediativo con la sigla AE, e sulle aree d linee ferroviarie esistenti, ancorché non individuate nella cartografia di Piano con la sigla AI, nonché su quelle funzionalmente connesse anche se
esterne ai relativi perimetri, sono consentiti gli interventi necessari al fine di garantire le migliori condizioni di efficienza, sicurezza e servizio dell'infrastruttura.

3. Tali interventi, qualora comportino la realizzazione di attrezzature, impianti o edifici incidenti sul rapporto tra l'autostrada o la ferrovia ed il contesto paesaggistico, dovranno tener conto degli obiettivi seguiti dal Piano in relazione alle zone nelle quali si collocano.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, anche nei confronti delle superstrade e delle strade statali.

Art. 32
Disciplina
1*. In sede di definizione progettuale delle opere di cui all'articolo precedente dovrà essere accertata la compatibilità delle stesse con le indicazioni del Piano.*
2. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da conseguire, nel rispetto dei requisiti funzionali dell'opera, l'ottimizzazione dell'intervento nei confronti dei sistema di valori del Piano e dei suoi contenuti, da un lato attraverso la scelta di tracciati e localizzazioni che non interessino le aree dotate di valori emergenti e, dall'altro, mediante l'adozione di soluzioni tecniche che garantiscano il recupero di soddisfacenti condizioni di equilibrio ecologico.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei tracciati e delle localizzazioni devesi fare riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale, mentre per quanto concerne il recupero ecologico deve essere prodotta un'apposita documentazione contenente analisi dettagliate dello stato attuale, valutazioni delle alterazioni direttamente o indirettamente connesse con l'intervento previsto, indicazioni degli specifici rimedi proposti.
4. La documentazione progettuale deve riguardare l'insieme delle opere previste ivi compresi gli impianti e le infrastrutture provvisorie di cantiere, le eventuali cave di prestito e le discariche.
5. In considerazione della rilevanza delle opere e dell'onerosità della progettazione esecutiva che caratterizzano gli interventi in oggetto è richiesta la presentazione di una documentazione preliminare relativa all'impostazione dei progetto, sulla quale la Giunta Regionale esprime una propria valutazione preventiva.
6. La valutazione di cui al comma precedente costituisce documentazione obbligatoria dei progetto da sottoporsi alle procedure previste dal D.P.C.M. 10.8.1988 n. 377, nonché da presentarsi alla Regione ai fini dei successivo raggiungimento delle intese previste dall'articolo 81 dei D.P.R. 24.7.1977 n° 616 nonché dei rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 29.6.1939 n° 1497 e successive modificazioni.
7. Le disposizioni dei presente articolo si applicano anche nei confronti degli interventi sulle infrastrutture esistenti che prevedano rilevanti modificazioni delle situazioni in atto.

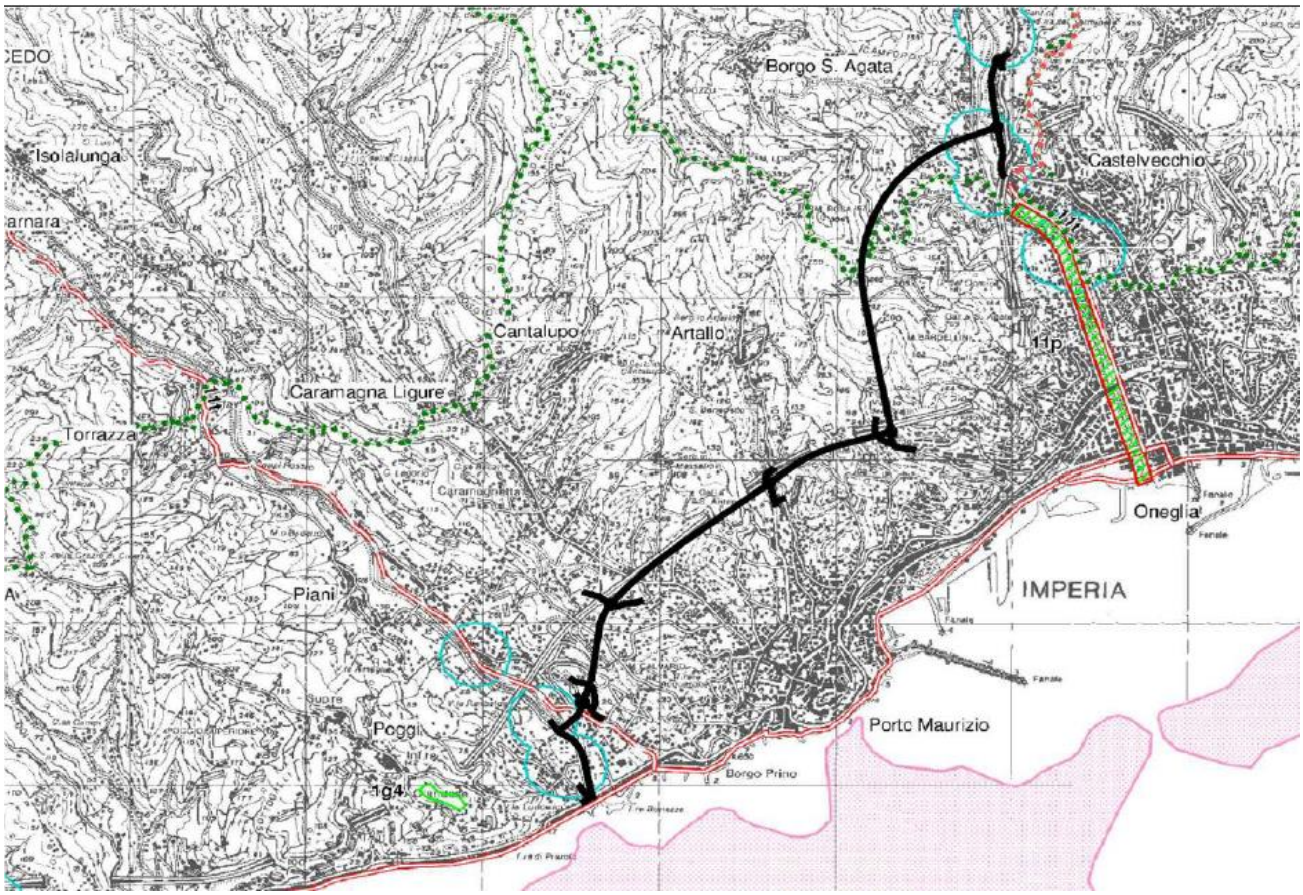


Tratto autostradale interessato come AE con tematismo del PTCP regionale
Fonte: https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Pertanto le aree di Mantenimento ricadenti nel progetto non posso essere Coerenti con le previste misure progettuali di mitigazione ambientale.

Quindi nel regime di MANTENIMENTO del PTCP***, l'obiettivo è quello, nel primo caso di tutelare le situazioni di particolare pregio paesistico presenti alla scala territoriale e, nel secondo, di evitare ulteriori compromissioni del quadro paesistico-ambientale quali sarebbero indotte da nuovi consistenti insediamenti.***
In entrambi i casi la pianificazione dovrà pertanto essere informata a criteri di sostanziale conferma dell'assetto attuale, con una più marcata attenzione agli aspetti qualitativi e strutturali nel primo caso e a quelli quantitativi nel secondo caso.

Si ribadisce come tale proposta non persegua il **principio del "contenimento di ulteriore consumo di suolo"** adeguandosi allo spirito del nuovo “Piano Territoriale Regionale” per la tutela dell’ ambito costiero ed in via di elaborazione, ma già reso noto nelle sue linee essenziali.



Estratto dal progetto.

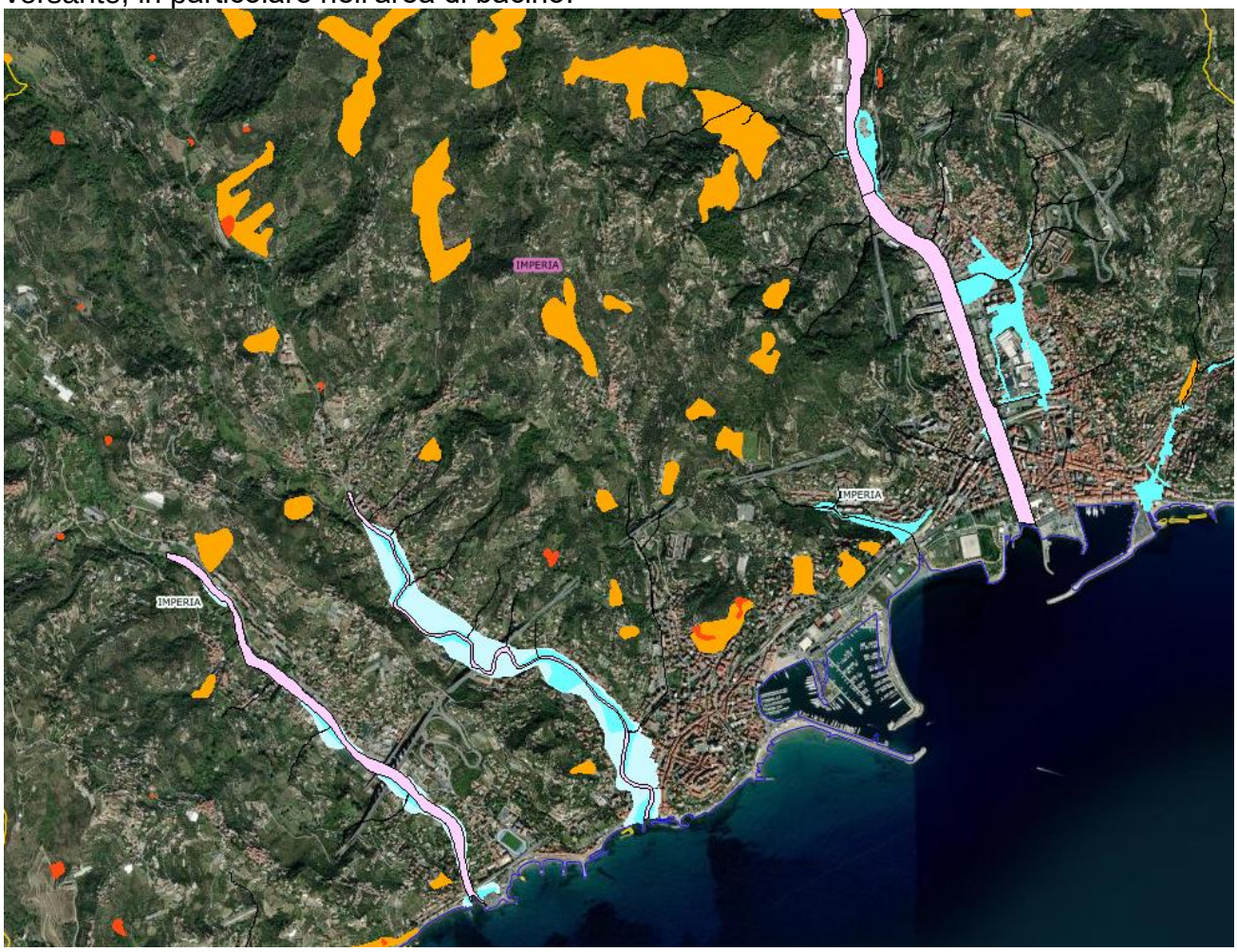
Conclusioni

Si rileva che tale intervento modificherebbe sia lo stato dei luoghi, che il cambiamento di destinazione d’uso delle aree interessate**, in quanto è palese il cambio della destinazione urbanistico-edilizia sia di livello comunale che regionale (P.T.C.P.) (da area boscata o agricola o ex agricola, e relative infrastrutture viarie, con eliminazione di vegetazione boscata attualmente sottoposta ai vincoli di cui D.lgs 42/04 art. 142) !.**

Osservazioni

Aspetti idrologici, idraulici, suscettività al dissesto.

Come descritto nel progetto l'area presenta complesse condizioni geomorfologiche ed Idrogeologiche ed alcune di queste sono interessate da fenomeni di rischio di dissesto di versante, in particolare nell'area di bacino.



Estratto ortofotografico dell'area interessata con suscettività al dissesto. Fonte https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Si rammenta **quanto disposto** dal decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». (19A07885) :…….
Che recita: ***4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticita' idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.***

QUINDI l'ammissibilità dovendo essere inoltre verificata in rapporto alla disciplina della pianificazione di bacino aggiornata agli ultimi eventi meteo avvenuti in zona, si deduce quanto:
tali condizioni impongono una attenta istruttoria ed una puntuale pianificazione, volta ad escludere qualsivoglia pericolo per l'assetto idrogeologico ed urbanistico dell'area ed a giustificare la compatibilità del gravato massiccio ed impattante intervento a forte discapito del suolo inedificato (compatibilità peraltro non sussistente) e dei vincoli presenti.

Come si evince dal parere della Regione Liguria Difesa del Suolo :

"…Le opere riguardano, per quanto di competenza, ***attraversamenti di corsi d'acqua con ponti o viadotti, lavori in alveo, in fascia di inedificabilità, in aree inondabili o fasce di rispetto****. L'esame richiesto riguarda due procedimenti distinti, il primo la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nella Delibera CIPE n° 93/2003, il secondo l'aggiornamento della valutazione di impatto ambientale (ex DGR 7/2024) del lotto in argomento.*

Esaminata la documentazione tecnico progettuale allegata alla procedura, per l'adozione degli atti di propria competenza ***sono necessarie le seguenti integrazioni****:*

- elaborati di raffronto tra il progetto esaminato nella precedente VIA e quello attuale;

- corretta determinazione delle portate per i corsi d'acqua *che devono essere calcolate con il metodo dei Piani di Bacino e coerenti con le portate assunte per i corsi d'acqua principali alla sezione di chiusura del bacino;*

- ***relazione di compatibilità idraulica rispetto alle opere in progetto all'interno delle fasce di inondabilità esistenti per il torrente Caramagna, rio Artallo, rio Baitè e rio Campi Rossi*** *che dimostrino il non aumento di pericolosità e rischio rispetto all'intorno;*

- per le opere sul rio Artallo la relazione di cui sopra deve essere redatta allo stato attuale se non vi è previsione di attuazione di intervento idraulico;

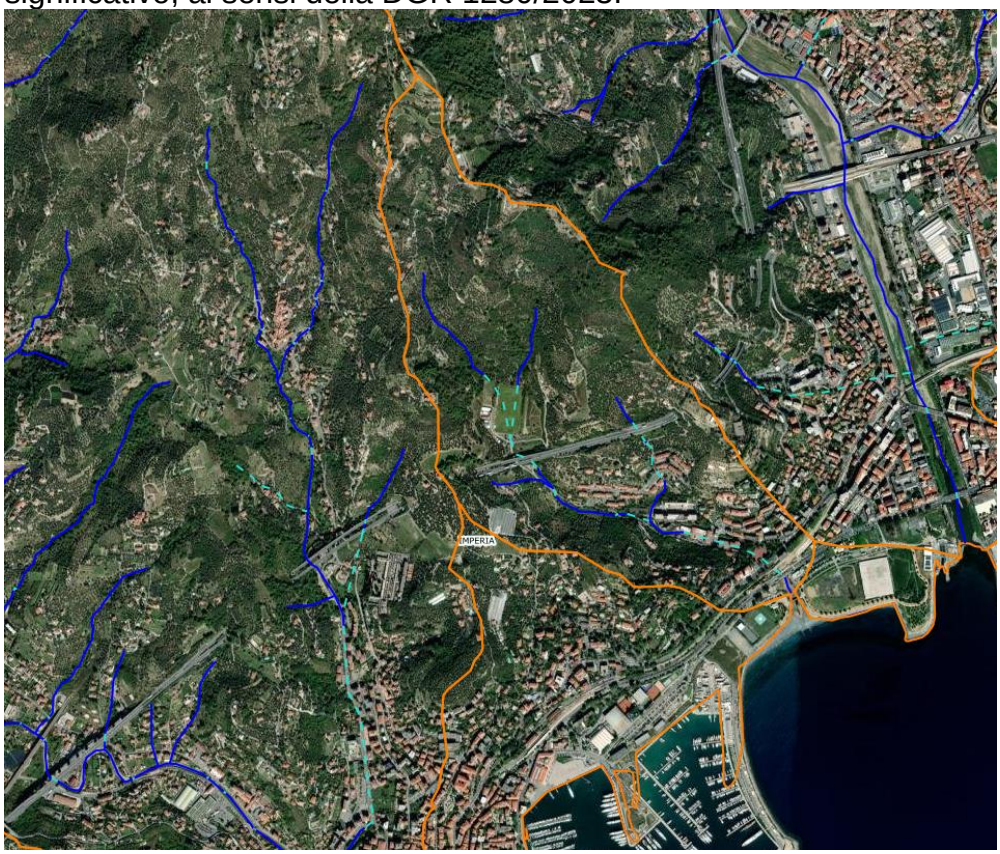
- ***relazione di compatibilità idraulica delle opere in progetto sull'affluente del rio Baitè e del rio Campi Rossi***;

- *adeguate giustificazioni* ***per la prevista deviazione, tombinatura e rettifica del corso d'acqua ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera d) del rio Baitè e rio Campi Rossi e dimostrazione del non aggravio delle condizioni di rischio a valle;***

- *aggiornamento della soluzione progettuale del rio Campi Rossi sotto la via Argine destro in quanto non rispetta il franco previsto dalla normativa ed è prevista la suddivisione in 2 canne non compatibile con la normativa. In tale ambito si chiede altresì di dettagliare le modalità di immissione delle acque nel T. Impero;*

- ***per l'eventuale intercettazione di falde nella realizzazione delle gallerie: mappatura dei pozzi e delle sorgenti presenti nei pressi delle opere a progetto e relativa relazione di compatibilità con gli stessi****;…".*

Il geoportale regionale identifica infatti la presenza nell'areale un Reticolo idrografico significativo, ai sensi della DGR 1280/2023.



Fonte: https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Si osserva che

1) L'**art. 96 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523** (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F), prevede che

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

> *g)* ***Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;***
> *h)* ***Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;***

2) il vigente R.R. 14 luglio 2011, n. 3. **Regolamento recante disposizioni in *materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.*** *Prevede che:*

Art. 7. (Interventi negli alvei dei corsi d'acqua)
1. Ferme restando le normative in materia di autorizzazioni e polizia idraulica ex R.D. n. 523/1904 e le relative competenze attribuite alle amministrazioni provinciali, negli alvei dei corsi d'acqua non sono consentiti i seguenti interventi, fatti salvi quelli necessari ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità:
b) interventi di restringimento o rettificazione degli alvei; su specifica deroga da parte della Provincia, possono essere autorizzati, in contesti di tessuto urbano consolidato, interventi previsti nell'ambito della progettazione complessiva ed organica di interventi ***finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua****, compatibile con i piani di bacino,* ***purché non comportino alcun aggravio alle condizioni di deflusso****;*
c) ***plateazioni o impermeabilizzazioni continue del fondo alveo dei corsi d'acqua*** *di origine naturale, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, in tratti ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato e in assenza di interventi alternativi;*
d) reinalveazioni e deviazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, nonché in caso di:
1) corsi d'acqua di originale naturale classificati come reticolo minuto;
2. ***Non rientrano nei divieti di cui alla lettera d) del comma 1 gli interventi di reinalveazione dei corsi d'acqua inseriti nell'ambito****:*
a) della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d'alveo sia mantenuto a cielo libero, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco;
Art. 8. (Tombinature e coperture)

1. *Sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, ad esclusione del reticolo minuto, non sono ammesse le tombinature e coperture dei corsi d'acqua, non inquadrabili tra*

i ponti o gli attraversamenti, ***né l'estensione di quelle esistenti, salvo il caso, previa autorizzazione della Provincia, di quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo, e a garantire la tutela della pubblica incolumità. In particolare, rientra in tale fattispecie la realizzazione di tombinature o coperture, ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, ricomprese in progetti organici di sistemazione idraulica finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, laddove sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative per il raggiungimento della messa in sicurezza stessa****.**

Pertanto permangono criticità dal punto di vista idrogeologico, geomorfologico ed idraulico riguardo la realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree in oggetto.

Osservazioni. Aspetti di inserimento ambientale paesaggistico e di compensazione forestale.

Il bosco è un bene multifunzionale, esprimente sia funzionalità ambientali, sia economico-produttive, come attestato anche da una consolidata giurisprudenza costituzionale.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/piano-paesaggistico-regionale/

Considerato che il progetto prevede una eliminazione o trasformazione di aree boscate per un totale di 0.63 ettari, si osserva quanto segue:

1) **Esaminando e confrontando le aree boscate presenti e catalogate con quelle realmente presenti come da fonte Google Earth, si evince che le porzioni di aree boscate sono maggiori e pertanto si chiede un approfondimento dettagliato dei reali impatti dell'opera nel suo complesso. Di seguito vengono raffigurate le aree.**

2) Nel progetto si rileva la relazione finalizzata alla valutazione degli interventi compensativi relativi al mutamento di destinazione e trasformazione d'uso dei boschi in altra destinazione d'uso con l'art. 47 bis della legge regionale 22 gennaio 1999 nr. 4.

Nel documento si evince che viene dato per scontato che le opere di compensazione volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi in altra destinazione d'uso **debbano prevedere una adeguata compensazione MONETARIA**.

Osservazioni.

Si contesta tale previsione in quanto non vengono previse opere di compensazione forestale di cui al comma 3 e 4 dell'art. 8 " Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative" del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

In quanto come previsto dal comma 1:

- Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attivita' diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, ***costituisce trasformazione del bosco*** *(vedasi osservazioni precedenti inerenti l'applicazione dei vincoli di cui alla legge 353/00*).

In quanto come previsto dal comma 2:

-E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attivita' agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilita' forestale connessa alle attivita' selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilita' dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversita' e di tutela della pubblica incolumita'. (vedasi osservazioni precedenti inerenti l'applicazione dei vincoli di cui alla legge 353/00).

Ed in particolare quanto previsto dal comma 4 che recita:

4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, **possono essere realizzate con opere e servizi di:**

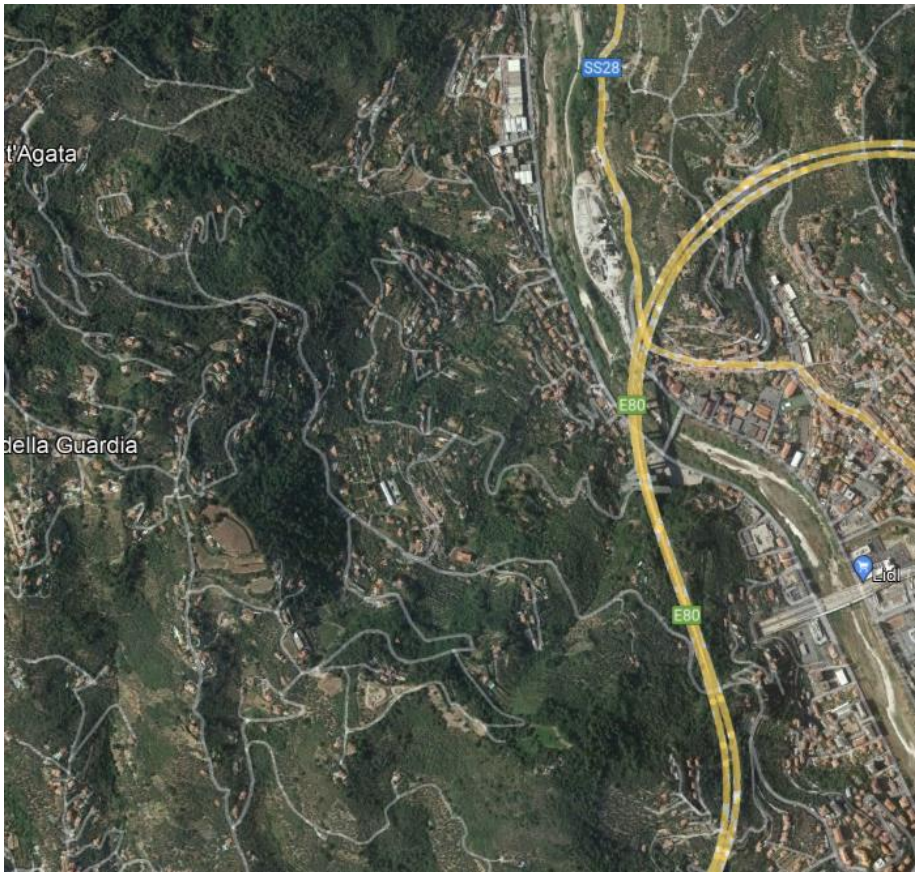
a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;

b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;



Fonte Google earth

Come si può notare dalle ortofoto presenti nel documento, le aree ritraenti risultano essere oggetto di copertura boscata in continum con la copertura forestale estesa nella parte superiore e circostante e meglio definita : - ai sensi del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018.



Fonte Google earth

Come si può notare dalle ortofoto presenti nel documento, le aree ritraenti risultano essere oggetto di copertura boscata in continum con la copertura forestale estesa nella parte superiore e circostante e meglio definita : - ai sensi del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018

Art. 4

Aree assimilate a bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto gia' previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;



Fonte Google earth.



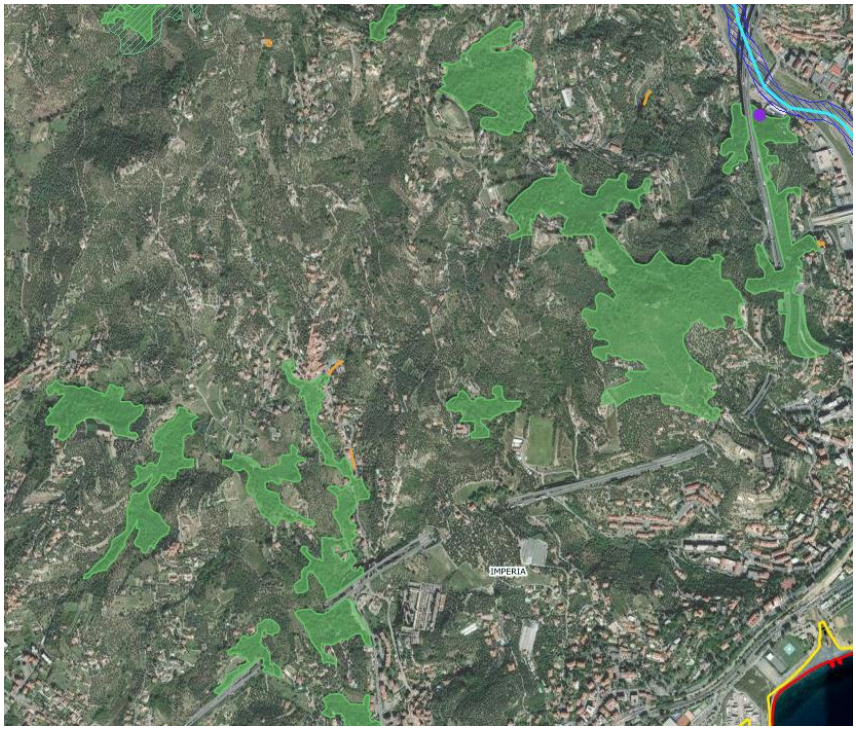
Estratto progettuale.
L’impatto delle opere progettuali con le porzioni di aree boscate non classificate come bosco nel progetto.

- **Ai sensi della Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4**
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Art. 2. (Definizione di bosco).
1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.
2. Non sono da considerarsi bosco:
a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media…



L'impatto delle opere progettuali con le porzioni di aree boscate non classificate come bosco nel progetto.

Come si rileva nel T.U.
I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle regioni, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.



Parte dell'area oggetto di intervento risulta boscata in continum con l'areale agricolo-boscato circostante.

Copertura forestale.
Fonte: https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
L'area quindi risulta inoltre essere sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04, art. 142 comma G in quanto territorio coperto da foreste e boschi; nonché dalla lettera **c) in quanto presenti corsi d'acqua tutelati ai sensi delle norme vigenti.**

Possibili violazioni con il Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004
Si rileva la violazione con l'art. 142 del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 e s.m.i. Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. "Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative", non prevedendo l'obbligo di cui al comma 1 che recita:
Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo:
g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento* …

Sulla nozione di bosco vi è un orientamento consolidato nella giurisprudenza nazionale. Infatti, ormai da anni, si ritiene che la nozione di "bosco", richiamata ai fini della tutela paesaggistica è, in principio, nozione normativa perché fa espresso riferimento alla definizione oggi dettata dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 34/2018, postulanti la presenza di un

terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea e - tendenzialmente almeno - da arbusti sottobosco ed erbe.

Possibili violazioni con il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Come previsto dall'art.3 comma 4

Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, ***possono*** *adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonche' definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5,* ***purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione cosi' assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita.***

Pertanto si chiede una diminuzione degli impatti dell'opera sulle aree naturali e quindi una modifica progettuale nel suo complesso.

Osservazioni.
Non è accettabile una affermazioni del genere…
"…

> In ragione di queste considerazioni, si può ragionevolmente considerare nullo l'impatto dell'intervento sulle componenti forestali della macroarea rappresentata dai territori del Comune di Imperia.

.."
Qualsiasi operazione che comporti perdita di suolo non edificato e/o coperto da vegetazione non deve essere oggetto di semplice monetizzazione e/o quindi paragonato ad un oggetto di scambio; a maggior ragione dopo che, con la modifica dell'art. 9 Cost. ad opera della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha introdotto l'esplicito riferimento alla tutela degli ecosistemi e soprattutto all'interesse delle future generazioni,

Osservazioni.
Il progetto interessa aree ricadenti nella carta olivicola regionale.
A tal riguardo si ritiene opportuno verificare se tali aree di produzione olivicola interessate dal progetto siano tutelate in quanto oggetto di salvaguardia con quanto previsto per la produzione integrata (Misura 10 del PSR e Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata).

" ***La destinazione a zona agricola di una porzione di territorio, in sede di pianificazione del territorio, assolve oltre che a esigenze prettamente agrarie ed urbanistiche, anche a quelle di tutela dell'ambiente, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici; il Comune conserva, pertanto, la titolarità, nella***

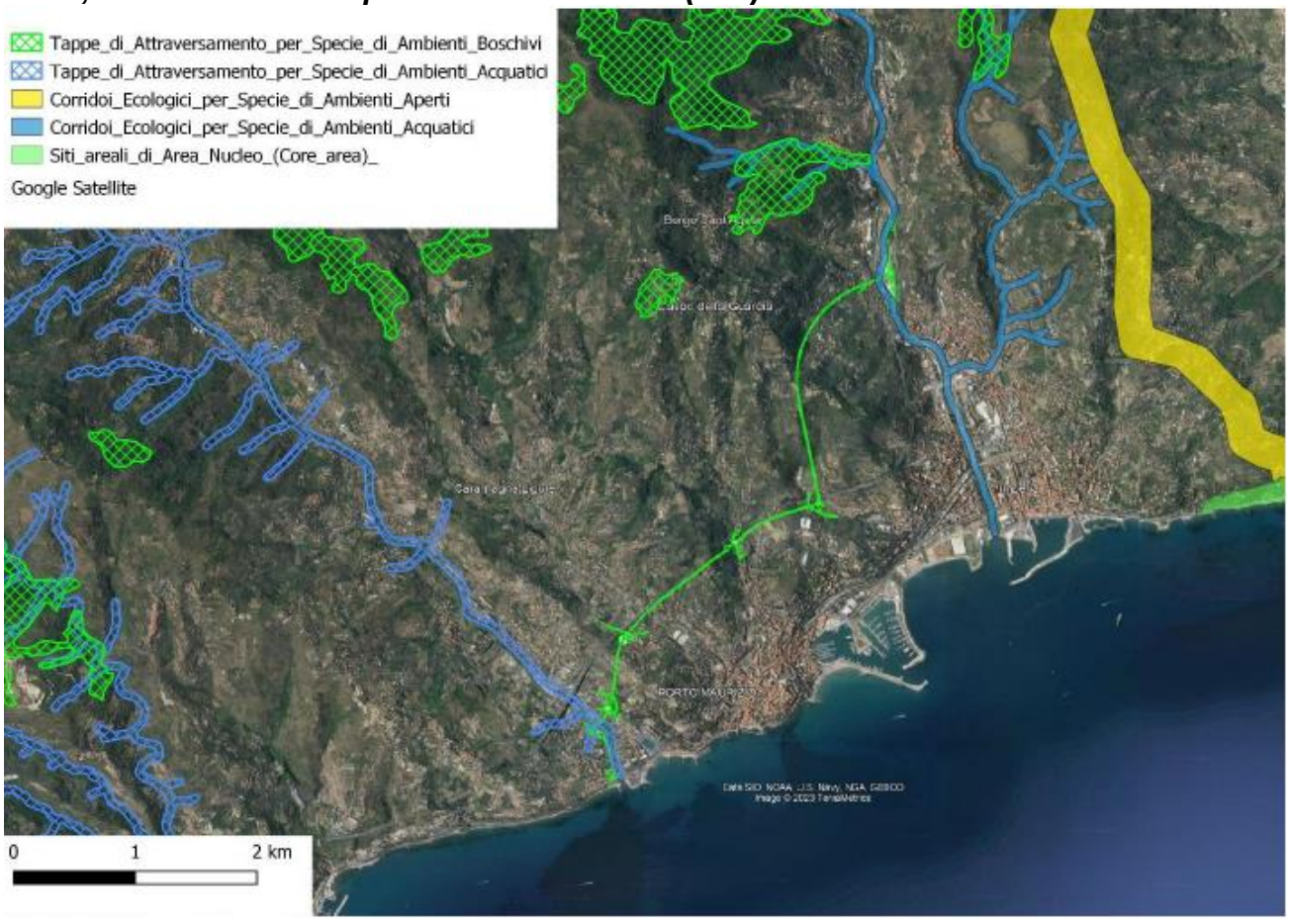
***sua attività pianificatoria generale, la competenza a introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici, a mente dell'art. 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187, laddove ha esteso il contenuto del p.r.g. anche all'indicazione dei "vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico", legittimando l'autorità comunale a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, a imporre nuove e ulteriori limitazioni, e ciò avviene quando il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo paesaggistico in base alle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento di particolare valore urbanistico*. "
Sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV – del 3 gennaio 2023, n. 100.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/piano-paesaggistico-regionale/

Si chiede di verificare se porzioni di aree destinate a produzioni olivicole interessate dai tracciati progettuali, siano oggetto di vìncoli di cambio di destinazione d'uso, imposti dalle norme comunitarie in materia di aiuti in campo agricolo.

Osservazioni sulla biodiversità e relativi impatti diretti ed indiretti.
Nel parere ARPAL si evince che dall'analisi degli strumenti conoscitivi regionali (Carta della Biodiversità):…. ***si evidenzia che il tracciato (linea verde nell'immagine successiva) è situato in corrispondenza di tre elementi della Rete Ecologica Regionale (RER), in particolare di un Corridoio ecologico per specie di ambienti acquatici (idoneo per Barbus plebejus, Leuciscus souffia e Speleomantes strinatii), di una Tappa di attraversamento per specie di ambienti acquatici (idoneo per Alcedo atthis e Austropotamobius pallipes), e di una zona umida, costituita dalla foce del torrente Impero (per Hyla meridionalis). I siti Natura 2000, in ambito terrestre, non sono direttamente interessati in quanto la ZSC più vicina (IT1315602 Pizzo di Evigno) è ubicata a circa 4,5 km in linea d'aria dalla parte di cantiere più a levante.***
***Il database regionale dell'Osservatorio Ligure della Biodiversità (Li.Bi.Oss.) evidenzia, in prossimità del tracciato, numerose segnalazioni riferibili all'avifauna, ai rettili, alla flora ed alle specie aliene invasive (IAS*)**.



Le osservazioni effettuate nel 2004 dal C.I.P.E. erano di carattere prevalentemente tecnico, paesaggistico e culturale. La tutela della componente biodiversità, per la

quale è stata istituita la Rete Natura 2000 (intesa come l'insieme delle ZSC e delle ZPS presenti sul territorio regionale) a partire dalla Direttiva Habitat del 1992, è stata, nel corso del tempo, codificata e normata in relazione a diverse componenti di carattere ecologico e naturalistico. La Rete Ecologica Regionale (RER), qui individuabile negli elementi sopra esposti (Corridoio ecologico e Tappa di attraversamento), viene istituita in Liguria in un periodo successivo al primo progetto di variante all'Aurelia, in quanto è stata individuata e codificata dalla L.R. n.28 del 2009. Se la rete Natura 2000 è stata correttamente individuata, un maggior approfondimento è necessario nei confronti della RER, qui rappresentati da almeno 2 elementi cardine, ovvero il Corridoio ecologico e la Tappa di attraversamento. In ottica conservazionistica, risulta da rivedere o giustificare mediante dati oggettivi quanto affermato nel piano di monitoraggio ambientale, per il quale si si evidenzia che le componenti da monitorare sono state scelte "scartando quelle componenti che nelle fasi di studio (analisi dello scenario base del SIA e relativi impatti) avevano evidenziato una scarsa significatività, come ad esempio la componente fauna". Tale valutazione è stata, probabilmente, effettuata non prendendo in considerazione gli aspetti relativi agli elementi locali della Rete Ecologica Regionale ed ai servizi ecosistemici e di collegamento ecologico-funzionale che essa garantisce.
In relazione ad essa, il contesto territoriale nel quale insiste parte del cantiere, seppur antropizzato, è coincidente proprio con i suddetti elementi: Corridoio ecologico (rotatoria Impero, relativi accantieramenti e aree accessorie) e Tappa di attraversamento (rotatorie Prino ed Imperia Ovest e relativi accantieramenti e aree accessorie), così come evidenziato nelle immagini seguenti.
Pertanto, in ottica conservazionistica ed in aggiunta alle già previste indagini sulla vegetazione, risulta necessario prevedere periodici monitoraggi della componente ittica, a partire dalla fase ante-operam per poi proseguire in corso d'opera, al fine di verificare in tempo utile un eventuale detrimento a carico di tale componente. …".

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di numerosi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali

La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.

Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"***. In questa legge si afferma che l'Ente regionale:

"(…) tutela, in particolare, la diversità:

a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale" (art. 1).

Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo infrastrutturale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
La figura rappresenta anche elementi di biodiversità oggetto di tutela e salvaguardia

La caratterizzazione della biodiversità degli ecosistemi indagati deve rappresentare la base di partenza per saggiarne le possibili trasformazioni nel tempo. La definizione temporale deve quindi tener conto della tipologia e della vita dell'Opera in progetto (in termini di realizzazione, di esercizio e fine esercizio).
I rilievi dovranno essere effettuati con una cadenza regolare e fissa (generalmente bimestrale) per consentire la definizione di un quadro sufficientemente dettagliato e preciso delle eventuali variazioni dei popolamenti nelle diverse stazioni.
Pertanto si ravvisano diverse criticità negli impatti diretti ed indiretti delle opere previste a progetto, che comportino una revisione progettuale onde evitare danni all'ecosistema ed alle aree agricole.

Osservazioni.

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.

Le problematiche relative alla frammentazione dell'habitat e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con successivi ripristini ambientali e la scelta strategica nell'individuazione di interventi molto invasivi come la eliminazione degli habitat e specie, nonché dei corridoi ecologici.

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico **la presente procedura non ha affrontato tra le altre cose (:**

- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Si rileva inoltre che le opere di mitigazione ambientale appaiono notevolmente insufficienti a mitigare sia dal punto di vista paesaggistico che naturale con notevoli perdite e consumo di suolo non edificato; i terreni boscati, nonchè quelli agricoli e destinati all'olivicoltura DOP e relativi vincoli urbanistici e di destinazione d'uso per fondi comunitari.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELLE OSSERVAZIONI

CONCLUSIONI SULLA PROCEDURA DI V.I.A.

Le presenti osservazioni evidenziano criticità ambientali attinenti principalmente ai notevoli impatti sulle matrici suolo, aree agricole, aree naturali con presenza di verde e/o boscate, sulle componenti ambientali e paesaggistiche, sulle problematiche di tipo idrogeologico e fluviale, nonchè numerose carenze o proposte di varianti in violazione alle norme vigenti e quindi al momento non eccepibili sotto il profilo urbanistico e di pianificazione territoriale.

Si propone in alternativa l'utilizzo con miglioramento e/o adeguamento di tratti di viabilità esistente.